

COMUNE DI CEVIO

Regolamento organico comunale dei cimiteri di Bignasco, Caveragno e Cevio

| | |
|--|--------|
| Questo documento contiene: | pagina |
| A) Indice degli articoli del regolamento | I - II |
| B) ROCCIM. | 1 - 9 |

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE
DEI CIMITERI DI BIGNASCO, CAVERGNO E CEVIO**

| | |
|---------------------|--|
| CAPITOLO I | Amministrazione e sorveglianza |
| Art. 1 | Amministrazione |
| Art. 2 | Sorveglianza |
| | |
| CAPITOLO II | Suddivisione dei cimiteri e sepolture |
| Art. 3 | Area di cimiteri |
| Art. 4 | Piano dei cimiteri |
| Art. 5 | Dimensione tombe |
| Art. 6 | Assegnazione posti |
| Art. 7 | Ossari comuni |
| Art. 8 | Concessioni |
| Art. 9 | Rinnovo concessioni |
| Art. 10 | Concessioni esistenti |
| Art. 11 | Cappelle private |
| Art. 12 | Revoca |
| Art. 13 | Inumazioni |
| Art. 14 | Disposizioni per le inumazioni |
| Art. 15 | Urne fuori dai loculi |
| | |
| CAPITOLO III | Esumazioni e traslazione di salme |
| Art. 16 | Esumazioni ordinarie |
| Art. 17 | Esumazioni straordinarie |
| | |
| CAPITOLO IV | Tombe, loculi e monumenti |
| Art. 18 | Autorizzazioni |
| Art. 19 | Monumenti |
| Art. 20 | Loculi cinerari |
| Art. 21 | Proprietà |
| Art. 22 | Responsabilità |
| Art. 23 | Ornamenti vegetali |
| | |
| CAPITOLO V | Ordine e controllo |
| Art. 24 | Orari d'apertura |
| Art. 25 | Ordine e decoro |
| Art. 26 | Tombe abbandonate |

| | |
|---------|---------------------|
| Art. 27 | Lavori nei cimiteri |
| Art. 28 | Animali |
| Art. 29 | Danni e furti |

CAPITOLO VI Tasse e tariffe

| | |
|---------|---|
| Art. 30 | Tasse per sepolture |
| Art. 31 | Tasse per loculi |
| Art. 32 | Concessione tombe private o di famiglia |
| Art. 33 | Tasse per rinnovi |
| Art. 34 | Tasse per posa lapidi e monumenti |
| Art. 35 | Pagamenti |
| Art. 36 | Restituzioni |

CAPITOLO VII Disposizioni finali

| | |
|---------|--------------------------------|
| Art. 37 | Tombe storiche e lapidi murali |
| Art. 38 | Contestazioni |
| Art. 39 | Diritto suppletorio |
| Art. 40 | Entrata in vigore |
| Art. 41 | Abrogazioni |

Regolamento organico comunale dei cimiteri di Bignasco, Caveragno e Cevio

(del 24 ottobre 2011)

CAPITOLO I Amministrazione e sorveglianza

- Amministrazione** **Art. 1** I cimiteri comunali di Bignasco, Caveragno e Cevio sono amministrati dal Municipio. Restano riservate le competenze del medico delegato o di altre istanze superiori, amministrative o giudiziarie.
- Sorveglianza** **Art. 2** La sorveglianza è affidata all'Ufficio tecnico comunale, al quale compete l'ordinaria gestione e manutenzione dei cimiteri.

CAPITOLO II Suddivisione dei cimiteri e sepolture

- Area dei cimiteri** **Art. 3** L'area dei cimiteri è così suddivisa:
- A) Cimitero di Bignasco
 - a) tombe per adulti
 - b) tombe per bambini
 - c) loculi cinerari
 - d) loculi per salme
 - e) tombe di famiglia
 - B) Cimitero di Caveragno
 - a) tombe per adulti
 - b) tombe per bambini
 - c) loculi cinerari
 - d) tombe private o di famiglia
 - C) Cimitero di Cevio
 - a) tombe per adulti e per bambini
 - b) loculi cinerari
 - c) tombe private o di famiglia
- Piano dei cimiteri** **Art. 4** L'Ufficio tecnico comunale allestisce e aggiorna un piano per ogni cimitero, con i dati riferiti ai defunti e alle sepolture, comprese le relative concessioni.
- Dimensione tombe** **Art. 5** ¹ Le tombe, rispettivamente le lapidi o monumenti, devono avere in superficie le dimensioni seguenti:
- A) Cimitero di Bignasco
 - a) tombe per adulti, larghezza cm. 80 x lunghezza cm. 180
 - b) tombe per bambini, larghezza cm. 50 x lunghezza cm. 100
 - c) tombe di famiglia, larghezza cm. 200 x lunghezza cm. 180

- B) Cimitero di Caveragno
 a) tombe per adulti, larghezza cm. 70 x lunghezza cm. 150
 b) tombe per bambini, larghezza cm. 50 x lunghezza cm. 100
- C) Cimitero di Cevio
 a) tombe per adulti, larghezza cm. 80 x lunghezza cm. 200
 b) tombe per bambini, larghezza cm. 60 x lunghezza cm. 150
 c) tombe di famiglia, dimensioni non specificate

² Le tombe vanno eseguite nel rispetto delle disposizioni cantonali vigenti in materia.

Assegnazione posti **Art. 6** ¹ I posti per tombe o loculi sono assegnati dall'Ufficio tecnico comunale in base al piano di ogni singolo cimitero.

² La scelta del cimitero è determinata dal quartiere di residenza o, in caso di defunti non domiciliati, dal quartiere d'origine. Il Municipio può accordare delle deroghe per giustificati motivi.

³ I posti sono assegnati al momento del decesso su richiesta degli eredi o del servizio di pompe funebri incaricato, da presentare all'Ufficio tecnico comunale.

⁴ Non è concessa alcuna riservazione preventiva dei posti, fatta eccezione, là dove possibile, per le tombe di famiglia o private.

Ossari comuni **Art. 7** Gli ossari (a Caveragno e Cevio di proprietà parrocchiale) sono destinati ad accogliere, in uno spazio comune, i resti mortali provenienti dallo spurgo delle tombe o dei loculi.

Concessioni **Art. 8** ¹ La concessione delle tombe è gratuita, limitatamente ai domiciliati, e per un periodo di 25 anni a contare dalla sepoltura.

² La concessione per tombe di famiglia o private sono rilasciate, su richiesta, dal Municipio, là dove possibile, nei cimiteri di Bignasco o di Cevio. Per prassi vigente, nel cimitero di Caveragno non sono più concesse tombe di famiglia o private. La concessione, a pagamento, ha una durata massima di 50 anni, eventualmente rinnovabile. La concessione scade trascorsi 25 anni dall'ultima sepoltura, riservato comunque il rispetto del termine di durata fissato dalla stessa. Per le modalità d'esecuzione delle tombe di famiglia o private, come pure per le rispettive dimensioni, tenuto conto delle esigenze manifestate dal richiedente, fanno stato le disposizioni impartite dall'Ufficio tecnico comunale, nel rispetto della prassi in uso e di quanto stabilito dal presente Regolamento.

³ La concessione di loculi cinerari è a pagamento e per un periodo di 25 anni a contare dall'inumazione. In caso vi siano più urne nel loculo, fa stato l'ultima inumazione.

⁴ Nel cimitero di Bignasco non sono più rilasciate concessioni inerenti i loculi per salme in quanto i posti a disposizione sono esauriti. Le concessioni esistenti scadono trascorsi 50 anni dall'inumazione.

⁵ La concessione, in ogni caso, non costituisce un diritto di proprietà ma solo un diritto d'uso dello spazio concesso, non trasferibile senza il consenso del Municipio.

- Rinnovo concessioni** **Art. 9** ¹ Le concessioni non sono di principio rinnovabili, salvo diversa decisione municipale in casi giustificati oppure quando si tratta di tombe di famiglia o private.
- ² Per le concessioni scadute, i relativi posti divenuti liberi ritornano a disposizione dell'Ufficio tecnico comunale per successive necessità, senza la restituzione di alcuna tassa pagata o di altro indennizzo.
- ³ Fintanto non vi è necessità di spazio, le tombe ed i loculi possono comunque restare assegnati a chi ne detiene l'ultima concessione.
- ⁴ Le concessioni concernenti i loculi per salme nel cimitero di Bignasco, alla loro scadenza, non potranno essere rinnovate in quanto i posti divenuti liberi verranno trasformati, appena possibile, in loculi cinerari.
- Concessioni esistenti** **Art. 10** ¹ Se non diversamente stabilito e documentato, tutte le concessioni attualmente esistenti sono considerate scadute trascorsi 10 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- ² Per le tombe di famiglia o private è data la possibilità di rinnovo, così come stabilito per le concessioni all'art. 8 cpv. 2 del presente Regolamento. Il rinnovo è inteso per, al massimo, altri 50 anni a contare dalla data della nuova concessione e così di seguito.
- Cappelle private** **Art. 11** ¹ Per le cappelle private esistenti non è fissata alcuna scadenza.
- ² In caso di manifesto abbandono dei monumenti o in caso di necessità, per prevalenti interessi pubblici, il Municipio può disporre delle cappelle, previo avviso scritto, per raccomandata, agli eredi noti, con un preavviso di tre mesi.
- ³ È esclusa l'edificazione di nuove cappelle private.
- Revoca** **Art. 12** È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento e/o per la trasformazione del cimitero, come pure per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso, il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente ed esegue, a proprie spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba e del monumento. La relativa procedura deve essere comunicata agli eredi noti, per lettera semplice, con un preavviso di tre mesi.
- Inumazioni** **Art. 13** ¹ Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:
- a) delle persone domiciliate o aventi permesso di dimora, fatta eccezione per le persone degenti presso istituti di cura o case per anziani situate nel Comune;
 - b) di persone attinenti o già attinenti;

- c) in via eccezionale, per giustificati motivi, il Municipio può accordare l'autorizzazione per l'inumazione di defunti che non corrispondono a quanto indicato ai punti a) e b), tenuto particolarmente conto dei legami affettivi e/o di parentela;
 - d) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio.
- ² All'Ufficio tecnico comunale compete l'esecuzione delle fosse.
- ³ L'occupazione dei loculi avviene secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio tecnico comunale. Circa la chiusura del loculo e le iscrizioni sulla relativa lastra, fanno stato le direttive date dall'Ufficio tecnico comunale e tutti gli oneri sono a carico dei richiedenti.
- ⁴ Una bara può contenere solo una salma, fatta eccezione del caso di madre e neonato morti al momento del parto.
- ⁵ Per l'inumazione nei loculi per salme del cimitero di Bignasco sono obbligatorie le bare di legno duro con rivestimento interno di zinco, ermeticamente sigillate, come abitualmente in uso in questi casi.

**Disposizioni
per le inumazioni**

Art. 14 Per le inumazioni e sepolture valgono le seguenti disposizioni:

- a) è d'obbligo l'impiego di bare realizzate con materiale degradabile e adatto all'uso specifico, fatta eccezione per quanto prescritto all'art. 13 cpv. 5;
- b) per le inumazioni in tombe di famiglia o private fanno stato le direttive impartite dall'Ufficio tecnico comunale;
- c) nei loculi cinerari, le ceneri devono essere contenute in urne apposite;
- d) nei loculi cinerari possono trovare posto più urne, a dipendenza della capienza del loculo;
- e) devono avvenire tra le ore 08.00 e le 17.00.

Urne fuori dai loculi

Art. 15 ¹ Le urne cinerarie possono anche essere interrato nelle tombe oppure fissate sopra una lapide o monumento.

² Ogni tomba può al massimo ospitare due urne, fatta eccezione per le tombe di famiglia o private che ne possono ospitare anche di più, nel limite dello spazio a disposizione.

³ Relativi interventi e oneri sono a carico dei richiedenti.

⁴ In questi casi, circa la durata della concessione riferita alla tomba, fa comunque stato la prima inumazione. Per i decessi avvenuti successivamente alla prima inumazione, la cui concessione non è ancora giunta a scadenza, è data la possibilità di una ricollocazione alternativa delle urne.

CAPITOLO III Esumazioni e traslazione di salme

- Esumazioni ordinarie** **Art. 16** ¹ Le esumazioni ordinarie – o spurghi – sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni, in caso di effettiva necessità. Le relative spese sono a carico del Comune.
- ² Per le esumazioni dei loculi per salme nel cimitero di Bignasco il Comune si assume l'onere per l'incenerimento dei resti e la loro collocazione nell'ossario, salvo diversa volontà degli eredi. Le relative incombenze sono gestite dall'Ufficio tecnico comunale.
- ³ In occasione di esumazioni il Municipio procede mediante avviso agli albi comunali e, tramite lettera semplice, ad un rappresentante noto degli eredi. La comunicazione deve avvenire almeno due mesi prima dello spurgo. Se non vi sono eredi noti, è pure data comunicazione sul Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino.
- ⁴ In occasione degli spurghi, le lapidi, i monumenti o altri addobbi funerari sono lasciati a disposizione degli eredi. Se non rivendicati entro i termini assegnati, il Municipio può liberamente disporne.
- ⁵ Le esumazioni delle tombe, di principio, vengono eseguite solo in superficie. Le ossa rinvenute in occasione delle successive inumazioni sono raccolte negli ossari oppure sono risepellite sul posto a maggiore profondità. Nel caso delle esumazioni riguardanti i loculi cinerari, le ceneri sono collocate negli ossari, salvo diversa volontà degli eredi.
- Esumazioni straordinarie** **Art. 17** ¹ Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata degli eredi.
- ² Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
- ³ Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie, tranne quelle relative alla necessità di sistemazione del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

CAPITOLO IV Tombe, loculi e monumenti

- Autorizzazioni** **Art. 18** ¹ La concessione di tombe e la posa di monumenti, lapidi e ricordi o addobbi funerari di qualsiasi genere è soggetta all'autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale, previa presentazione di un'istanza scritta corredata dal progetto o modello esplicativo.
- ² I lavori di posa o installazione dovranno essere eseguiti da artigiani o persone competenti e qualificate.

- Monumenti** **Art. 19** ¹ I monumenti, le cui dimensioni devono rispettare i limiti di cui all'art. 5 (dimensione tombe), non possono superare le seguenti altezze massime, misurate sopra la bordura:
- A) Cimitero di Bignasco
 - a) tombe per adulti cm. 110
 - b) tombe per bambini cm. 80
 - c) tombe di famiglia cm. 150
 - B) Cimitero di Caveragno
 - a) tombe per adulti cm. 110
 - b) tombe per bambini cm. 80
 - C) Cimitero di Cevio
 - a) tombe per adulti cm. 110
 - b) tombe per bambini cm. 80
 - c) tombe di famiglia cm. 120
- ² Il Comune assicura la posa su ogni tomba, a proprie spese, delle bordure di delimitazione.
- Loculi cinerari** **Art. 20** ¹ A chiusura dei loculi cinerari verrà posata una lastra di pietra fornita dal Comune. Su di essa sarà applicato, nel carattere e nella disposizione prescritti dall'Ufficio tecnico comunale, il nome e il cognome del defunto, l'anno di nascita e di morte, con l'eventuale aggiunta di una fotografia e/o di un segno religioso. Altre iscrizioni non sono consentite.
- ² Le iscrizioni saranno eseguite da una ditta incaricata dall'Ufficio tecnico comunale e le relative spese saranno poste interamente a carico del richiedente.
- Proprietà** **Art. 21** ¹ I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno posti nei cimiteri sono di proprietà degli eredi del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.
- ² Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.
- ³ Se un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli eredi di eseguire, entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione. In tal caso, il Municipio farà rimuovere o asportare detti monumenti o segni funerari che si intenderanno passati in proprietà al Comune senza obbligo di indennità. E' riservata la richiesta di indennizzo a carico degli eredi, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.
- Responsabilità** **Art. 22** Durante qualsiasi lavoro, per la posa di monumenti o altro, l'esecutore o assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento e sarà ritenuto responsabile, in solido con il concessionario, di tutti i danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

- Ornamenti vegetali** **Art. 23** ¹ Sono ammessi ornamenti vegetali con fiori o arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolati in modo che non sporgano dal perimetro dell'area concessa e non superino l'altezza massima di cm. 80.
- ² Sui loculi sono ammessi ornamenti vegetali proporzionali alla grandezza della lastra, sulla base delle disposizioni date dal Municipio.

CAPITOLO V Ordine e controllo

- Orari d'apertura** **Art. 24** L'apertura e la chiusura dei cimiteri è disciplinata dal Municipio secondo le necessità.
- Ordine e decoro** **Art. 25** Gli eredi sono tenuti a mantenere in ordine e con decoro le tombe e i loculi assegnati. In caso d'inadempienze, è data facoltà all'Ufficio tecnico comunale d'intervenire direttamente per assicurare il rispetto della presente disposizione. E' riservata la richiesta di indennizzo a carico degli eredi, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.
- Tombe abbandonate** **Art. 26** Nel caso di tombe, lapidi o loculi manifestamente abbandonati, dei quali più nessuno si occupa e nell'impossibilità di reperire gli eredi, è data facoltà al Municipio di liberamente disporre, anche qualora la rispettiva concessione non fosse ancora scaduta.
- Lavori nei cimiteri** **Art. 27** ¹ I lavori all'interno dei cimiteri possono essere eseguiti esclusivamente nei giorni feriali, tra le ore 07.30 e le 18.30. Per giustificati motivi, il Municipio può accordare delle deroghe.
- ² Non sono autorizzati lavori nel periodo dal 30 ottobre al 10 novembre, compresi, ad eccezione di quelli inerenti le necessità d'inumazione. Per giustificati motivi, il Municipio può accordare delle deroghe.
- ³ I monumenti, le lapidi o altri addobbi funerari non possono essere lavorati o incisi all'interno dei cimiteri. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinitura che, per la loro natura, non possono essere eseguite altrove.
- ⁴ A lavori ultimati, tutto deve essere lasciato pulito e in perfetto ordine.
- Animali** **Art. 28** È vietata l'introduzione di animali nei cimiteri.
- Danni o furti** **Art. 29** ¹ Il Comune non si assume alcuna responsabilità riguardo a danni arrecati da eventi naturali o da terzi alle tombe, ai loculi o ai ricordi funebri.
- ² L'autore di danneggiamenti per vandalismo o inosservanza del presente regolamento, oltre a farsi carico delle spese di riparazione, è passibile di contravvenzione a norma dell'art. 82 e seguenti del Regolamento organico comunale, riservata l'azione penale.

CAPITOLO VI
Tasse e tariffe

- Tasse per sepolture** **Art. 30** ¹ Per le sepolture, sono fissate le seguenti tasse:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) per domiciliati e dimoranti | - esenti - |
| b) per attinenti non domiciliati | CHF. 500.00 |
| c) altri casi | CHF. 1'000.00 |
- ² Il costo per lo scavo della fossa in campo comune per domiciliati e dimoranti è a carico del Comune. Per i rimanenti casi, è dovuta una partecipazione unica di CHF. 600.00.
- ³ Per lo scavo della fossa e la preparazione della sepoltura nelle tombe private o di famiglia, è dovuta la copertura totale delle spese sostenute e debitamente comprovate.
- Tasse per loculi** **Art. 31** ¹ Per i loculi cinerari, sono fissate le seguenti tasse:
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a) per domiciliati e dimoranti | - esenti - |
| b) per attinenti non domiciliati | CHF. 800.00 per ogni urna |
| c) altri casi | CHF. 1'000.00 per ogni urna |
- ² Le summenzionate tasse sono dovute, per i punti b) e c), anche nel caso le urne venissero collocate in tombe o su monumenti. I domiciliati e i dimoranti sono esenti da tasse.
- ³ E' dovuto, in ogni caso, il pieno rimborso delle spese effettive sostenute per la chiusura del loculo e l'iscrizione sulla lastra.
- ⁴ Per la collocazione di una seconda o terza urna nello stesso loculo, le tasse per i punti b) e c) di cui al cpv. 1 sono ridotte del 50%.
- Concessione tombe private o di famiglia** **Art. 32** ¹ Per la concessione di tombe private o di famiglia, sono fissate le seguenti tasse da pagare alla concessione e, in seguito, per ogni posto occupato:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) per domiciliati e dimoranti | CHF. 1'500.00 |
| b) per attinenti non domiciliati | CHF. 2'000.00 |
| c) altri casi | CHF. 2'500.00 |
- ² In occasione delle sepolture, sono inoltre dovute le tasse di cui all'art. 30.
- Tasse per rinnovi** **Art. 33** In occasione dell'eventuale rinnovo di concessioni è dovuto il pagamento della relativa tassa, così come indicato negli artt. 30, 31 o 32 del presente Regolamento.
- Tasse per posa lapidi e monumenti** **Art. 34** L'autorizzazione per la posa di lapidi e monumenti non è soggetta a tassa.
- Pagamenti** **Art. 35** Il pagamento delle tasse e delle partecipazioni è dovuto sulla base della fatturazione emessa dall'amministrazione comunale.

Restituzioni **Art. 36** Alla scadenza delle concessioni o in caso di rinuncia anticipata alle stesse, per volontà degli eredi, non è dovuta alcuna restituzione delle tasse e partecipazioni pagate.

CAPITOLO VII Disposizioni finali

Tombe storiche e lapidi murali **Art. 37** ¹ Tutte le tombe e le lapidi murali ubicate nei cimiteri che hanno un particolare valore storico, culturale o artistico sono di principio meritevoli di conservazione. E' data competenza al Municipio di trattare e gestire la materia, nel modo ritenuto più opportuno. Le relative spese di conservazione e restauro sono a carico del Comune.

² La soppressione di tombe e lapidi murali storiche è soggetta ad avviso scritto, per lettera semplice, agli eredi noti. Nel caso non vi fossero eredi noti e qualora monumenti e lapidi non venissero rivendicati, il Municipio può liberamente disporre.

Contestazioni **Art. 38** Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente Regolamento, le relative tasse e le decisioni dell'Ufficio tecnico comunale, possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Diritto suppletorio **Art. 39** Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie oppure della consuetudine.

Entrata in vigore **Art. 40** Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali.

Abrogazioni **Art. 41** Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i Regolamenti comunali e tutte le disposizioni in vigore prima dell'aggregazione dei Comuni di Bignasco, Caviglioglio e Cevio, fatti salvi i diritti acquisiti.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 24 ottobre 2011.

Pubblicato nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2011 ed il 9 dicembre 2011.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti locali, con risoluzione del 18 gennaio 2012 (data d'entrata in vigore del Regolamento, v. art. 40).